

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 267-B

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BOLDRINI, TAVIANI, FABBRI,
PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, LIBERTINI, BONO PARRINO,
GUALTIERI, BRINA, MERIGGI e CROCETTA**

(V. Stampato n. 267)

approvato dal Senato della Repubblica il 15 luglio 1993

(V. Stampato Camera n. 2802)

*modificato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato)
della Camera dei deputati il 13 gennaio 1994*

*Trasmesso dal Presidente dalla Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 gennaio 1994*

**Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvi-
denze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio
nazista K.Z.**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. L'assegno vitalizio, di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno potuto fruire del beneficio perchè deceduti in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima della data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1980, n. 791.

Art. 2.

1. Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto subito che portò alla privazione della libertà ed alla deportazione, nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e fino alla data del rimpatrio, se non affetti da malattie, o fino alla data della conseguita guarigione clinica, se ammalati, dei cittadini italiani che possono far valere una posizione assicurativa nell'assicurazione predetta o periodi di lavoro assoggettabile a contribuzione dell'assicurazione stessa ai sensi delle vigenti norme di legge.

2. È a carico dello Stato l'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbli-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

gatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima.

3. Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure previste dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-1995 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica «Presidenza del Consiglio dei ministri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1994-1996 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica «Presidenza del Consiglio dei ministri».

2. *Identico.*

